



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 81 2013

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi i seguenti argomenti:

- Mancato godimento/pagamento dei R.O.L. e relativa obbligazione contributiva

-Obbligo di comunicazione dei lavoratori somministrati

MANCATO GODIMENTO/PAGAMENTO DEI R.O.L. E RELATIVA OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA

Come trattato **nella Circolare 52 2012, ricordiamo** a tutti i Clienti di far fruire o liquidare ai dipendenti i propri permessi non goduti. In caso di mancato pagamento o godimento, sono dovuti i contributi alla scadenza del termine ultimo previsto dalla contrattazione collettiva e quindi entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine di godimento del permesso.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI

Come evidenziato nella **Circolare 52 2012, ricordiamo** a tutti i Clienti che, ai sensi dell'**art. 24 D. Lgs 276/2003**, il datore di lavoro che utilizza **contratti di somministrazione di lavoro** deve comunicare alla RSU, ovvero alla RSA e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:

- Il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto o entro i cinque giorni successivi in caso di motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto;
- Ogni dodici mesi, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la

durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Il Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 36 del 22 novembre 2012, ha chiarito che, qualora la contrattazione collettiva individui un termine diverso dal **31 gennaio di ogni anno** per l'effettuazione della **comunicazione annuale ai sindacati per l'impiego di lavoratori in somministrazione** ex art. 24, comma 4, lett. b) del **D.Lgs n. 276/2003**, il **regime sanzionatorio** previsto dall'art. 18, comma 3- bis del medesimo decreto troverà applicazione decorso il diverso termine previsto dalla contrattazione collettiva.



04 dicembre 2013

I migliori saluti.
Lucia Filippi

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: neqoilconsenso@studio-filippi.it*

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.